

REGOLAMENTO (CE) N. 1533/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che nel fissare i prezzi dello zucchero occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che per conseguire questi obiettivi è necessario fissare il livello del prezzo indicativo dello zucchero in modo che, tenuto conto in particolare del conseguente livello del prezzo d'intervento, esso assicuri un'equa remunerazione ai produttori di barbabietole o di canne, rispettando nel contempo gli interessi dei consumatori, e mantenga un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli;

considerando che, date le caratteristiche del mercato dello zucchero, la commercializzazione presenta rischi relativamente limitati; che, ai fini della fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere fissata ad un livello relativamente basso;

considerando che il prezzo di base della barbabietola deve essere stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento dei ricavi delle imprese dalla vendita di melasse che possono essere valutati a 7,61 ecu/100 kg, importo che deriva dal prezzo della melassa di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, tale ultimo prezzo essendo valutato a 8,21 ecu/100 kg, nonché delle spese inerenti alla trasformazione e alla consegna delle barbabietole agli zuccherifici, nonché sulla base di una resa che può essere valutata per la Comunità a 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietole con un tenore di zucchero del 16 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 66,50 ecu per 100 chilogrammi.

2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 63,19 ecu per 100 chilogrammi per le zone non deficitarie della Comunità.

Articolo 2

Il prezzo di base della barbabietola valido nella Comunità è fissato a 47,67 ecu per tonnellata alla fase di consegna al centro di raccolta.

Articolo 3

Le barbabietole della qualità tipo presentano le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile,
- b) tenore di zucchero del 16 % al momento della ricezione.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 1995/1996.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.)⁽²⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 8.⁽³⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.⁽⁴⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.